

per l'ignavia nato e domiciliato in Siberia da  
quest'atto assente, all'oggetto di fare, in nome  
e per parte dei costituenti, tutti gli atti che concernano  
danno l'interesse dei costituenti medesimi di  
semplice amministrazione, quindi il procurato-  
re potrà: —

Amministrare i beni tutti dei costituenti,  
averli in economia, farne la fruttificazione,  
provvedere per la conservazione e il miglioramento  
degli stessi darli in affitto o in mezzadria a qual-  
sivian persona, sotto le condizioni di credito appor-  
tune e riscuotere il frutto. —

Accettare donazioni, affrancare, ricevere rendi-  
te e canoni. Fare dei comodati, depositi ed am-  
ministrazioni d'ogni specie.

Engere capitali, interessi frutti, e risultare qual-  
sivian debitore, rilasciare quittanze in qualunque  
forma, consentire cancellazioni d'ipoteche, fare  
delegazioni per pagamento, eleggere domicilio  
per qualsiasi atto, accettare eredità con o senza  
beneficio d'inventario, denunciare per gli effetti  
della tassa di registro ricusarle se onerosa, pro-  
cedere alla divisione delle eredità anche in via  
amichevole, domandare appositioni di sigilli.

Procurare in giudizio tutte le azioni spettanti

ai costituenti rappresentarli avanti qualsiasi au-  
torità giudiziaria del Regno e in qualunque grado  
del giudizio, sostituire procuratori con limiti o  
più limitati poteri, nominare avvocati e pro-  
curatori legali, eleggere domicilio nei procedi-  
menti relativi alle cause, produrre ogni genere  
di prova e con specialità deferire, riferire ed ac-  
cettare il giuramento, decisorio, transigente, au-  
ciliare e compromettere sulle cause insorte e  
da insorgere, ottenere sentenze, eseguirle, impu-  
gnarle con tutti i gravami ammessi dalla legge  
procedere a tutti gli atti d'esecuzione forzata,  
sia mobiliare che immobiliare contro qualsiasi  
debitore, ottenendo all'uopo il rilascio delle  
copie esecutive sia delle sentenze che dei  
contratti. —

98  
Juramento il procuratore potrà far tutta  
cio che per gli oggetti anzidetti far potrebbe  
personalmente i costituenti medesimi, e ciò  
in ampia forma e di maniera tale che il pre-  
sente mandato non possa essere impugnato  
sotto pretesto di difetto di poteri, ritenendosi  
dei costituenti sui d'ora per rato e fermo  
quanto sarà a pubblicarsi dal suddetto  
procuratore. —